sti svolga in piena autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore. È questo uno dei principi che vengono sottolineati dalla Corte di cassazione (sezione IV Penale) con la sentenza n. 22032/15 depositata il 26 maggio scorso.

La vicenda che ha portato alla pronuncia della Corte nasce dall'infortunio subito da un lavoratore per la caduta da una altezza di oltre tre metri a causa del cedimento di parte del parapetto posto a protezione di un solaio sul quale stava lavorando.

Gli imputati erano stati individuati nel committente i lavori ed il coordinatore per la sicurezza, nell'impresa affidataria ed il capo cantiere, e nell'amministratore dell'impresa esecutrice, tutti condannati per le rispettive riconosciute responsabilità sia in prima, sia in secondo grado, [illegible] ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di appello.

PER LA CASSAZIONE

Chiariti anche i rapporti tra committente e coordinatore: l'obbligo di controllo non deve essere capillare

Soffermando l'attenzione sui rapporti tra committente e coordinatore per l'esecuzione la Corte, richiamandosi all'articolo 6, comma 2, del Dlgs 494/1996 (trasfuso nell'articolo 92, comma 2, del Dlgs 81/2008, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, evidenzia che esso da una parte prevede che il coordinatore per la progettazione rediga il piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) e che dispongaun fascione azioni, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, le disposizioni contenute nel Psc e la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Tutto ciò tenendo anche presente che tale controllo verrà svolto con modalità le quali escludono la presenza continuativa in cantiere ma che tuttavia assicurino il risultato, ossia che le prescrizioni del piano operativo di sicurezza (Pos) siano osservate. Si tratta di "alta vigilanza", la quale deve intendersi: a) come il controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel Psc, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del Pos e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al Psc; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori

QUOTIDIANO DEL LAVORO

Offerta di conciliazione le istruzioni operative

Le istruzioni del Lavoro per l'invio della comunicazione telematica per l'offerta di conciliazione tra i contenuti esclusivi dell'edizione di oggi. Il quotidiano digitale offre gli articoli degli esperti del Sole 24 Ore e gli approfondimenti di Guida al Lavoro, con i link alla documentazione e alla banca dati Unico Lavoro 24.

www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Pa. Procedura informatica in 14 province scelte per la sperimentazione

Dipendenti pubblici in Uniemens

Fabio Venanzi

Le amministrazioni pubbliche che fanno riferimento a sedi provinciali sperimentatrici della Gestione dipendenti pubblici, da giugno, dovranno procedere alla sistemazione delle posizioni assicurative dei propri dipendenti tramite il flusso mensile telematico (UniEmens) e online facendo ricorso all'applicativo Nuova Passweb.

Lo precisa l'Inps con la circolare 110/15 di ieri. Con l'implementazione della nuova procedura informatica, gli enti appartenenti alle 14 province test (Avellino, Brindisi, Gorizia, Livorno, Macerata, Pesaro, Pordenone, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Trieste, Udine e Vicenza) non dovranno più provvedere alla compilazione del modello PA04, documento cartaceo finora richiesto per la certificazione delle retribuzioni erogate agli interessati.

Tale fase sarà provvisoria e durerà sei mesi e si pone l'obiettivo di esaminare l'intero processo di liquidazione della pensione, con particolare riferimento alla fase di predisposizione della posizione assicurativa dell'iscritto.

Dalla sperimentazione si dovrebbe passare all'estensione a tutte le altre sedi provinciali. Tuttavia tale nuova modalità di denuncia dei dati non consentirebbe all'Istituto di erogare le prestazioni relative ai trattamenti di fine servizio, che finora sono stati liquidati sulla base del modello PA04 e, pertanto, si rende necessario far "rivivere" i modelli preesistenti e cioè il 350P per il comparto enti locali e il modello PL1 per lo Stato. Il modello PA04 potrà essere usato esclusivamente se già agli atti della sede e solo per i periodi antecedenti il 1° ottobre 2012, oppure per ottenere le informazioni utili al calcolo delle prestazioni pensionistiche (conosciuti anche come dati di ultimo miglio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondi paritetici. Per i di

Fondoprofess alla formazior

Il consiglio di amministrazione di **Fondoprofessioni** ha stanziato 11 milioni destinati a piani e progetti per i dipendenti di studi e aziende. Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende ha messo inoltre a disposizione 700mila euro per i cosiddetti Afa, conti formativi aggregati attivati e in attivazione, basati sul volume di risorse accantonate dagli studi/aziende che aderiscono a tale strumento.

Gli 11 milioni stanziati prevedono risorse su tre indirizzi: 1,5 milioni andranno al bando per at-